

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2009, proposto da:
K S, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Ferretti, con domicilio eletto presso l'avv. P P, in
Trieste, via----;

contro

Questura di Pordenone e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dd. 20.11.2008 del Questore di Pordenone di revoca del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Pordenone;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla
legge n. 205/2000;

1. - Il ricorrente espone di aver ottenuto, nel 2002 (a seguito di sanatoria), il primo permesso di
soggiorno, e di risiedere, dal 2003, in Pordenone, ove svolge la propria attività con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.

Il permesso di soggiorno è stato più volte rinnovato.

1.1. - Con sentenza del Tribunale di Pordenone del 25.10.07 n. 251, emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., veniva condannato ad una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis (violenza sessuale), 628 (rapina) e 582 c.p. (lesioni), col beneficio della sospensione condizionale della pena.

1.2. Con l'atto qui opposto, la Questura di Pordenone ha revocato il permesso di soggiorno in ragione della condanna subita.

Questi i motivi di ricorso:

1) violazione di legge e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, resa esecutiva con L. 848/55; difetto di motivazione in ordine alla pericolosità.

2) Difetto di istruttoria, travisamento di fatto ed errore sui presupposti; violazione del principio di proporzionalità, disparità di trattamento.

3) Irrilevanza dell'avviso orale, emesso in fase di indagine preliminare sui fatti che hanno formato oggetto del giudizio penale.

4) Omessa valutazione della memoria difensiva presentata in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento. Difetto di motivazione.

La P.A. non avrebbe preso in considerazione la situazione personale del ricorrente, presente regolarmente in Italia da molti anni e ben inserito. Il provvedimento di revoca avrebbe dovuto essere preceduto da un'attenta valutazione della personalità del soggetto, accertando puntualmente se lo stesso costituisca o meno una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, il che non è avvenuto.

Il riferimento alla condanna subita è insufficiente, dovendosi valutare anche l'attuale pericolosità e l'insussistenza di nuovi elementi di cui all'art. 5 del T.U., considerato anche che la concessione della sospensione condizionale della pena depone in favore della non pericolosità del soggetto.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 3, del T.U. - che non consente l'ingresso nel territorio dello Stato di coloro che si siano resi colpevoli dei reati ivi indicati - non vale per chi già risiede in Italia.

Alle stesse conclusioni porta anche l'esame delle disposizioni sulla Carta di Soggiorno: chi sia condannato per uno dei ricordati reati perde il diritto alla Carta di Soggiorno, ma non, se non è stata disposta l'espulsione come sanzione accessoria, a permanere nel territorio dello Stato.

Inoltre, nella specie, si è in presenza di una sentenza patteggiata: sarebbe irragionevole che un soggetto che non può essere espulso, in quanto ha patteggiato, lo sia, per la revoca del permesso di soggiorno.

Lamenta, da ultimo, il ricorrente l'omessa puntuale considerazione delle memorie procedurali presentate.

2. - L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. - Il ricorso non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, le condanne previste nell'art. 4, comma 3, del D.Lg. n. 286/1998 costituiscono motivo ex se ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno (e ne consentono la revoca), con la conseguenza che l'Amministrazione legittimamente può limitarsi a richiamare la condanna subita per negare il rinnovo del permesso di soggiorno o revocare quello in atto, essendo stata già operata una scelta in tal senso da parte del legislatore (cfr. da ultimo C.S., n. 1803/2008 e n. 114/2008).

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del T.U. "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e per il soggiorno"; l'articolo 4, comma 3, inoltre, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che possa essere ammesso a soggiornare sul territorio nazionale lo straniero che risulti condannato per alcuni reati tra cui quelli inerenti "la libertà sessuale o lo spaccio di stupefacenti". Ne discende che l'essere stato condannato per uno reati espressamente elencati dal citato art. 4, comma 3, ha valenza immediatamente ostativa alla positiva valutazione della permanenza sul territorio dello Stato italiano e, quindi, può legittimamente fondare il provvedimento di revoca del permesso già rilasciato.

3.1. - Nonostante il carattere assorbente delle richiamate argomentazioni, va sottolineato come nel caso di specie risultino infondate anche le altre censure concernenti: la mancanza di un valido giudizio di pericolosità attuale del ricorrente; l'omessa considerazione del suo inserimento sociale e la natura della sentenza di patteggiamento .

A tale riguardo è necessario precisare, in via preliminare, come non sia condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui, nel caso all'esame, dovrebbe trovare applicazione in via analogica il disposto dell'art. 9 del D.Lg. n. 286/1998, come modificato dal D.Lg. n.3/2007, concernente il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Nella fattispecie, infatti, non si controverte della revoca di un permesso di soggiorno CE, bensì di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art. 22 del D.Lg. n. 286/1998. La stessa circolare del 16.2.2007 del Ministero dell'Interno, nel richiamare l'attenzione delle Questure sulle più significative modifiche introdotte dal D.Lg. n. 3/2007, si riferisce espressamente ai casi in cui oggetto della richiesta dello straniero sia una Carta di Soggiorno, ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e non, invece, alle ipotesi di rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno, come disciplinati dagli artt. 4 e seguenti del T.U.

Né la mancata estensione della disciplina prevista dal citato art. 9 anche ad ipotesi in esso non contemplate integra alcuna disparità di trattamento, giacché sono ben diversi i presupposti ed i requisiti previsti dalla citata disposizione per ottenere il permesso di soggiorno CE rispetto a quelli stabiliti per gli altri permessi di soggiorno.

Dalla lettura del provvedimento opposto, inoltre, emerge che l'Amministrazione procedente ha preso in esame le circostanze dedotte dal ricorrente in sede di memoria difensiva, depositata a seguito dell'avviso di avvio del procedimento, ritenendo le stesse non idonee a far venire meno il giudizio di pericolosità sociale desunto dai reati dallo stesso commessi, tramite condotte illecite generatrici di notevole allarme sociale.

Del tutto irrilevante, infine, è la circostanza che la sentenza di condanna sia stata resa in esito a patteggiamento, poiché è lo stesso art. 4, comma 3, che prevede che non è consentita la permanenza in Italia di coloro che siano stati condannati "anche a seguito dell'applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p." per determinati reali, tra cui sono ricompresi quelli oggetto della sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente.

Sulle questioni qui trattate, si vadano anche C.S. n. 990/07 e n. 3784/08.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione costituita, delle spese e delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad iva e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Vincenzo Farina, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO